

ASSOCIAZIONE  
VOLONTARI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
STROPPO

**STATUTO**

DENOMINAZIONE E SEDE

- Art. 1 - E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI STROPPO", formata da persone che si riconoscono negli ideali cattolici della solidarietà, secondo le finalità specificamente descritte nell'art. 3 del presente Statuto.
- Art. 2 - L'Associazione ha la sede in Stropo, Via Nazionale 30, presso la Casa di Riposo per anziani denominata "Alessandro Riberi".

SCOPO ASSOCIATIVO

- Art. 3 - L'Associazione Volontari Servizi Socio Assistenziali Stropo è un organismo liberamente e democraticamente costituito, senza fine di lucro, apolitico, che, ispirandosi ai principi ed allo spirito della solidarietà umana e cristiana, ha come scopo di promuovere iniziative ed attività in favore delle persone anziane e/o disabili, domiciliate presso la Casa di Riposo "A. Riberi" e sul territorio del Comune di Stropo, tutelando il rispetto dei loro diritti fondamentali e favorendo la loro integrazione con l'ambiente sociale che li circonda indipendentemente dalla loro appartenenza sociale, etnica, religiosa o politica.

In particolare l'Associazione intende:

- a) attivare forme di sostegno, in favore della persona anziana e/o disabile che si trova in difficoltà - qualunque siano le cause della sua situazione di disagio - in modo da collaborare fattivamente alla positiva soluzione dei suoi problemi;
- b) favorire i rapporti della persona anziana e/o disabile con l'ambiente da cui proviene e in cui vive e contribuire alla valorizzazione dell'esperienza di cui è portatrice;
- c) realizzare in proprio iniziative caritative, assistenziali e sociali, che siano in consonanza con i principi e gli scopi dell'associazione, promuovendo anche la creazione e la gestione di strutture idonee a tali realizzazioni;
- d) collaborare con gli enti pubblici e privati, con libere associazioni e gruppi, al fine del raggiungimento del proprio scopo sociale, anche mediante la stipula di convenzioni;
- e) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi sociali che il volontariato contribuisce ad affrontare e risolvere, in particolare nel settore del riconoscimento e delle promozioni dei diritti della persona anziana, collaborando in tal modo a farla uscire dallo stato di emarginazione in cui spesso viene relegata.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione curerà la formazione umana, religiosa, morale e sociale dei propri aderenti in ordine all'acquisizione ed all'approfondimento dello spirito, del costume e delle motivazioni del volontariato come stile di vita da praticare e da testimoniare.

Firme:

Art. 4 - Tutte le attività sopra descritte sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Le attività degli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

#### RISORSE ECONOMICHE

Art. 5 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dai contributi volontari degli associati; le quote associative eventualmente deliberate dall'Assemblea; i contributi di privati; i contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; i contributi di organismi internazionali; le donazioni e lasciti testamentari; i rimborsi derivanti da convenzioni; le entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali, nonché i beni mobili ed immobili acquistati con essi.

Art. 6 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

#### ASSOCIATI

Art. 7 - Possono far parte dell'Associazione come Soci tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, religione, razza o credo politico.

I soci possono essere:

- a) Soci Fondatori, cioè le persone fisiche che hanno partecipato all'atto di fondazione.
- b) Soci Ordinari, cioè le persone fisiche che, dopo avere presentato regolare domanda, siano state accettate come tali dal Consiglio direttivo. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- c) L'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci viene fatta a cura del Consiglio direttivo, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Art. 8 - L'attività dei soci viene prestata in modo personale e spontaneo, secondo le norme statutarie e le direttive emanate dagli organi dell'Associazione, con spirito di servizio e di totale gratuità, senza alcun interesse personale, nel rispetto più completo del prossimo.

Art. 9 - La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per esclusione dovuto a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o a persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Firme:

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio dimesso, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 - Ogni associato che presta attività di volontariato viene assicurato a cura dell'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente art. 7.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti il Consiglio direttivo;
- c) delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente e dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Firme:

Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con l'incarico di verbalizzare l'adunanza, verifica preliminarmente la presenza dei singoli associati, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la verbalizzazione sottoscrivendo il verbale unitamente al Segretario

Art. 16 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua vece, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci dell'intero Consiglio direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residui, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea unicamente tra i soci dell'Associazione.

Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 19 - I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono riconfermabili. Se un consigliere si dimette o cessa dall'incarico per qualsiasi causa viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 20 - Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 21 - Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due dei suoi componenti ne facciano richiesta.

Le modalità della convocazione sono le medesime previste per l'Assemblea dei soci all'art. 17.

Firme:

- Art. 22 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza di voti.  
Se è assente il Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.  
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno riportate in apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

#### IL PRESIDENTE

- Art. 23 - Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere il Consiglio stesso e l'Assemblea dei soci.  
Dura in carica tre anni ed è riconfermabile nell'incarico.
- Art. 24 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
- Art. 25 - Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

#### GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

- Art. 26 - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 4.
- Art. 27 - L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specificare l'attività da essa svolta.

#### NORME FINALI

- Art. 28 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti.  
In tal caso l'Assemblea delibera le modalità della liquidazione, eleggendo tra i soci i liquidatori e dando ad essi mandato ampio per eseguire le delibere adottate in materia.
- Art. 29 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio – adempiuto ogni abbligo verso terzi – sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

#### RINVIO

- Art. 30 - Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed altre norme di legge vigenti in materia.

Firme: